

Inquadramento giuridico degli iscritti agli albi professionali, nominati amministratori di sostegno, quali ausiliari del giudice.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'istituto dell'amministrazione di sostegno (art. 404 e ss. c.c.) sta diventando oggetto di sempre maggiore applicazione, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della disgregazione dei nuclei familiari. La normativa in oggetto è stata strutturata per regolamentare l'attività di assistenza nei confronti di soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi, svolta principalmente da familiari ed istituzioni (associazioni, fondazioni, consorzi dei servizi sociali, amministrazioni comunali, ecc.): in tali ipotesi, la natura socio assistenziale e di gratuità dell'istituto risponde, da un lato, ai principi personalistici e di solidarietà sociale e, dall'altro, alla volontà del legislatore di introdurre nel sistema una figura di protezione attorno al soggetto debole, senza privarlo totalmente dei poteri di autodeterminazione.

Ben presto, tuttavia, i Giudici Tutelari hanno iniziato a nominare figure esterne all'ambito familiare od istituzionale, scegliendole in appositi elenchi di professionisti in materie giuridiche od economiche, istituiti presso ogni Tribunale della Repubblica.

Ciò accade quando, per le peculiarità del caso concreto (condizione personale del soggetto, assenza di parenti, elevata conflittualità familiare, difficoltà relative alla gestione del patrimonio) o per il rischio che il beneficiario possa essere circuito, il ruolo di amministratore di sostegno non può essere ricoperto da chiunque e, conseguentemente, in assenza di figure idonee ad occuparsi dell'assistenza personale e patrimoniale del soggetto amministrato, il Tribunale ritiene necessario avvalersi dell'ausilio di professionisti in grado di provvedere a tali incombenze.

I soggetti che vengono nominati per tale ufficio fanno ricorso, nell'esercizio dell'incarico, alle proprie doti umane, al buon senso e all'equilibrio ma, soprattutto, al proprio bagaglio di conoscenze tecnico professionali.

Generalmente si tratta di incarichi che occupano un arco temporale piuttosto esteso (mediamente, una decina di anni, salvo decesso del beneficiario o revoca - ipotesi molto rara) e che ricomprendono l'ascolto delle esigenze e delle questioni personali del beneficiario, la risoluzione di questioni tecnico giuridiche, oltre lo svolgimento di attività e responsabilità di rilievo.

Nella realtà attuale, questi professionisti affrontano anche problematiche di natura prettamente pratica (quali, a mero titolo esemplificativo: effettuare un trasloco, cambiare il medico di base, acquistare cibo, indumenti e prodotti per la cura personale dell'amministrato), finendo per occuparsi anche di incombenze che nulla hanno a che fare con le loro competenze specifiche, arrivando quasi a ricoprire il ruolo di "parente" dell'amministrato.

In tale prospettiva, il tempo e le risorse impiegate nella gestione dell'incarico ricevuto non possono in alcuna misura essere ritenuti congruamente retribuiti mediante la corresponsione di un'indennità annuale, liquidata dal Giudice Tutelare solo in presenza di disponibilità sufficienti nel patrimonio dell'amministrato ed in via forfettaria, in assenza di precisi riferimenti normativi.

E' dunque evidente la lesione della dignità professionale dei soggetti incaricati, sia nel caso in cui il giusto compenso non venga erogato per mancanza di liquidità, sia nell'ipotesi in cui tale mercede venga individuata in un'indennità assolutamente inadeguata, in relazione al tempo ed alle risorse

spesi per adempiere coscienziosamente all'incarico ricevuto, comunque sottratti ai propri impegni lavorativi, con conseguente perdita di guadagno.

Così delineato il quadro attuale, il legislatore non può più ignorare il problema, dovendo, per contro, attivarsi al fine di predisporre una chiara cornice legislativa che ponga rimedio alle illustrate criticità: qualora ciò non accadesse, il corpo sociale si troverebbe ad affrontare una progressiva e cronica carenza di professionisti disposti ad accettare un ufficio di fondamentale importanza per la tutela dei soggetti deboli, degli anziani e di tutte le persone che si ritrovano sole ad affrontare difficoltà, anche temporanee, nel corso della propria vita.

Al fine di scongiurare tale concreto pericolo, si impone l'esigenza di intervenire con le modifiche legislative qui proposte, volte al corretto inquadramento giuridico delle figure professionali che scelgono di mettere le proprie competenze al servizio di quella parte della collettività che più ne necessita.

La presente proposta di legge si pone, quindi, l'obiettivo di adeguare la normativa alla realtà fattuale e di assicurare ai predetti professionisti la giusta tutela, attraverso un adeguato temperamento dei rispettivi interessi ed esigenze: garantire adeguato sostegno ai soggetti più deboli, senza pregiudizio per la dignità professionale dei nominati amministratori di sostegno, nel pieno rispetto dei principi cardine individuati dalla Costituzione.

L'art. 68 c.p.c. individua quali ausiliari del giudice quei soggetti, *"esperti in una determinata arte o professione e, in generale idonei al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo"*, che lo possano assistere nell'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni.

L'art. 3 D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) definisce più ampiamente la figura dell'"ausiliario del magistrato" e vi ricomprende, tra gli altri, alla lettera n), *"qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge"*.

Ciò premesso, poiché il professionista nominato amministratore di sostegno svolge, non tanto e non solo, atti giuridici in senso stretto, ma variegata attività di natura pratica nell'interesse personale e patrimoniale dell'amministrato, la sua figura dovrebbe (ben più correttamente) essere inquadrata, secondo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, nel novero degli "ausiliari del giudice", svolgendo il medesimo attività complementari ed ancillari a quella del Giudice Tutelare.

Evidenti sono i precipitati virtuosi derivanti da tale più opportuna qualificazione giuridica:

1) la corretta e puntuale individuazione delle attività di competenza dell'amministratore di sostegno, circoscrivendo l'incarico allo svolgimento di quelle aventi carattere strettamente professionale (ad esempio: patrimoniali, amministrative, giuridiche e sanitarie) ed escludendo, nel contempo, tutte quelle che attengono alla cura personale del beneficiario, di cui si occuperebbero, ben più appropriatamente, la rete familiare e/o i servizi sociali;

2) il riconoscimento della natura professionale (non volontaristica) dell'attività svolta dall'amministratore di sostegno, con conseguente liquidazione di un compenso (non di un'indennità) adeguato e dignitoso, attraverso l'applicazione delle seguenti disposizioni di legge:
- articoli 52 e 53 disp. att. c.p.c., afferenti alla liquidazione del compenso effettuata dal giudice ed alla parte tenuta a corrisponderlo;

- articoli da 49 a 56 del D.P.R. n. 115/2002, relativi all'elenco delle spettanze all'ausiliario del giudice, alla misura ed alla determinazione degli onorari;

3) l'applicazione della normativa che regola il Patrocinio a spese dello Stato, in presenza dei necessari requisiti di legge in capo beneficiario;

4) verrebbe, infine, definitivamente superata la *vexata quaestio* relativa al regime fiscale applicabile all'indennità oggi riconosciuta al professionista incaricato, alla luce del contrasto insorto, negli anni, tra la giurisprudenza e l'Agenzia delle Entrate in relazione alla natura, reddituale o meno, di tali "emolumenti".

La presente proposta di legge si compone di **sette** articoli, volti ad inserire all'interno della categoria degli ausiliari del giudice i professionisti, iscritti nei rispettivi albi, nominati amministratori di sostegno.

Art. 1

(Modifica al codice di procedura civile)

Al comma primo dell'art. 68 del codice di procedure civile (Altri ausiliari) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Sono ausiliari, altresì, gli amministratori di sostegno individuati all'interno delle rispettive categorie professionali di appartenenza.>>

Art. 2

(Modifica al Testo unico in materia di spese di giustizia - D.P.R. n. 115/2002)

Al comma primo dell'art. 3 lettera n), dopo la parola <<traduttore>>, sono inserite le seguenti <<il professionista iscritto all'albo nominato quale amministratore di sostegno>>

Art. 3

(Modifica al Testo unico in materia di spese di giustizia - D.P.R. n. 115/2002)

All'art. 71, dopo il comma 2, è aggiunto, infine, il seguente: <<2-bis. Le domande dei professionisti iscritti agli albi, nominati quali amministratori di sostegno, sono presentate unitamente al rendiconto annuale.>>

Art. 4

(Modifica al Testo unico in materia di spese di giustizia - D.P.R. n. 115/2002)

All'art. 83, dopo il comma 2, è aggiunto, infine, il seguente: <<2-bis. Le domande dei professionisti iscritti agli albi, nominati quali amministratori di sostegno, sono presentate unitamente al rendiconto annuale.>>

Art. 5

(Modifiche al D. Min. Giustizia 30 maggio 2002 - G.U. 05.02.2002 n. 182)

1. Nella rubrica del D. Min. Giustizia 30 maggio 2002 - G.U. 05.02.2002 n. 182, dopo la parola <<traduttori>>, sono inserite le seguenti <<il professionista iscritto all'albo nominato quale amministratore di sostegno>>.

2. Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente: <<Art. 28-bis. Per l'attività di amministrazione di sostegno e di tutela posta in essere dal professionista iscritto all'albo nominato dal Giudice Tutelare del foro di competenza, trattandosi di mansioni di particolare natura che ricomprendono, per esempio, la gestione economica, sia ordinaria che straordinaria, del patrimonio dell'amministrato oltretutto la gestione della cura della persona, il compenso verrà individuato sulla base del criterio già stabilito dall'art. 379 c.c., ossia l'entità del patrimonio e la difficoltà della gestione. Sulla base del criterio sopra citato, si applicano le seguenti tariffe:

ENTITA' PATRIMONIO – CALCOLO INDENNITA' BASE

Compendio patrimoniale mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile o investito al momento della richiesta di liquidazione dell'indennità)

Percentuale indennità	
da 0 a 5.000,00	A libera discrezione del Giudice Tutelare
da 5.001,00 a 30.000,00	dal 5 al 5,5%
da 30.001,00 a 50.000,00	dal 4,5 al 5%
da 50.001,00 a 100.000,00	dal 4 % al 5 %
da 100.001,00 a 300.000,00	dal 3 al 4 %
Da 300.001,00 a 1.000.000,00	dal 1,5 al 2,5 %
Oltre 1.000.000,00	dal 1 al 1,5%

Art. 6

(Modifica al codice civile)

Al comma primo dell'art. 411 del codice civile (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno) in fine, è aggiunto il seguente periodo: << Nel caso di amministratori di sostegno individuati ai sensi dell'art. 408 ultimo comma all'interno delle rispettive categorie professionali di appartenenza si applicano, in deroga al 1° comma dell'art. 379 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 68 cpc e 52 e 53 disp. att. c.p.c.>>

Art. 7

(Clausola di chiusura)

La presente legge fa salva la possibilità per i singoli uffici giudiziari di autoregolamentarsi in senso più favorevole mediante la sottoscrizione e l'attuazione di protocolli interni, purché sempre nel rispetto della legge stessa.

La presente proposta di legge è stata elaborata dal Dipartimento "Famiglia" coordinato da Giovanna Melodia e composto da Elisa Indriolo (estensore), Elena Fimiani (estensore), Alessandra Palumbo, Alessia Bignoli, Anastasia Ausili, Antonella Saccomanni, Michela Gualtieri, Paola



Cosentino, Roberta Liberale e con la supervisione del componente della Giunta Nazionale delegato
Francesca Romana Graziani.